

04258-25



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

Vincenzo Siani

- Presidente -

Sent. n. sez. 1042/2024

Luigi Fabrizio Augusto Mancuso

UP - 6/11/2024

Barbara Calaselice

R.G.N. 30674/2024

Paolo Valiante

- Relatore -

Carmine Russo

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del Tribunale di Foggia del 17/4/2024

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza resa in data 17.4.2024, il Tribunale di Foggia, previa riqualificazione del fatto contestato dal pubblico ministero come integrante la contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. anziché il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen., ha condannato [REDACTED] concesse gli le circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 200 di ammenda.

Il Tribunale ha anche precisato che non potesse essere accolta la richiesta, formulata dal difensore dell'imputato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, di definizione del procedimento mediante oblazione in caso di riqualificazione del reato di atti persecutori in quello di molestie. A questo

*RS*

*[Handwritten signature]*

proposito, ha richiamato pronunce di legittimità secondo cui l'imputato può avere accesso all'oblazione solo quando avanzi, in via preventiva e cautelativa, una sollecitazione al giudice circa la diversa qualificazione con contestuale richiesta di oblazione, incorrendo altrimenti nella decadenza. Nel caso di specie, l'imputato si è limitato genericamente a sollecitare di essere ammesso all'oblazione nel caso in cui il giudice avesse in sentenza riqualificato i fatti.

Inoltre, il Tribunale dà atto in motivazione di riconoscere all'imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, quest'ultimo, però, non riportato nel dispositivo.

2. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, articolando tre motivi.

2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 660 cod. pen. e 336 cod. proc. pen. in relazione alla omessa declaratoria di improcedibilità per il difetto di querela, nonché la mancanza di motivazione.

Nel caso di specie – sostiene il ricorso – “risulta assente qualsivoglia esternazione della volontà punitiva della persona offesa”.

2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 162-*bis* cod. pen. per il negato accesso all'oblazione.

All'udienza del 22.6.2022, infatti, l'imputato ha chiesto personalmente di procedere con l'oblazione speciale in caso di riqualificazione del reato di atti persecutori in quello di molestie.

2.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen. la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione.

Sebbene la difesa avesse chiesto la concessione dei benefici di legge, il Tribunale ha motivato solo sulla concessione della sospensione condizionale della pena e nulla ha detto sulla non menzione.

3. Con requisitoria scritta in data 18.10.2024, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Quanto alla mancanza di querela, ha osserva che anche il reato originariamente contestato era procedibile a querela e che, quindi, il vaglio sulla procedibilità era stato già effettuato. Quanto all'oblazione, ha osservato che l'imputato non ha avanzato una concreta istanza di ammissione all'oblazione. Quanto alla non menzione, ha evidenziato che l'omissione nel dispositivo non è rilevante in quanto la non menzione è automatica a seguito della concessione della sospensione condizionale.

18

4. In data 28.10.2024, il difensore del ricorrente ha fatto pervenire una memoria di replica.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni che di seguito saranno esposte.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Dalla consultazione degli atti, consentita in ragione della natura della doglianza, risulta che la persona offesa abbia presentato in data 1.5.2021 una valida querela contenente la espressa richiesta di punizione.

Sotto questo profilo, non rileva che la querela fosse stata originariamente proposta per il reato di atti persecutori anziché per quello di molestie, in quanto è sufficiente che l'atto esprima la volontà di procedere nei confronti del responsabile di un fatto.

La querela deve contenere solo la notizia di reato con l'istanza di punizione, spettando esclusivamente al giudice il potere d'inquadrare il fatto storico, ossia la qualificazione giuridica del fatto stesso, indipendentemente da quella data dal querelante (Sez. 3, n. 12159 del 21/3/1977, Rv. 137145 - 01; cfr., più recentemente, Sez. 5, n. 27964 dell'1/7/2020, Rv. 279531 - 01).

2. Il secondo motivo è invece fondato.

Dal verbale dell'udienza del 22.6.2022 celebrata nel processo di primo grado, risulta che l'imputato presente abbia avanzato personalmente richiesta, ex art. 162-*bis* cod. pen., di procedere con il rito dell'oblazione nel caso di riqualificazione del reato contestato dal pubblico ministero in quello di molestie; nell'udienza di discussione, poi, risulta che il difensore dell'imputato, nelle sue conclusioni, abbia chiesto, in subordine, la derubricazione del reato.

Di conseguenza, deve trovare applicazione al caso di specie il principio secondo cui quando l'imputato, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, abbia presentato istanza di oblazione subordinata ad una diversa e più favorevole qualificazione giuridica del fatto, dalla quale discenda la possibilità di essere ammesso all'oblazione stessa, il giudice, se effettivamente procede a tale modifica, deve attivare il meccanismo di cui all'art. 141, comma 4-*bis*, cod. proc. pen., anche all'esito dell'istruttoria dibattimentale; nel caso in cui ometta di pronunciarsi sull'istanza, tale omissione potrà essere fatta rilevare, in caso di sentenza inappellabile, con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 7645 del 28/2/2006, Rv. 233029 - 01).

Nella sentenza impugnata, il giudice di primo grado sembra intendere questo principio espresso dalle Sezioni Unite come implicante la necessità di presentare, da parte dell'imputato, una formale richiesta di oblazione prima ancora della

avvenuta riqualificazione del fatto: la motivazione del rigetto della richiesta di [REDACTED] di avere accesso all'oblazione, infatti, si fonda sul rilievo che l'imputato si fosse genericamente limitato a richiedere di essere ammesso al rito speciale nel caso di diversa qualificazione del fatto da parte del giudice in sentenza.

Ma si tratterebbe di una applicazione del principio tale da oltrepassare il dictum delle Sezioni unite, le quali hanno affermato che, nel caso in cui l'imputato solleciti la riqualificazione del fatto e prospetti la formulazione di un'istanza di oblazione in tale eventualità, il giudice, ove proceda in sentenza alla derubricazione, ha l'onere di attivare il meccanismo di cui all'art. 141, comma 4-*bis*, cod. proc. pen.

Tale meccanismo prevede che "in caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima".

Si tratta di un meccanismo calibrato sul caso della contestazione sostitutiva o suppletiva da parte del pubblico ministero, ma è stato ritenuto che nel caso diverso, come quello di specie, in cui il giudice dia nella sentenza una definizione giuridica diversa del fatto, possa egualmente operare, purché l'imputato abbia richiesto nel processo la derubricazione e abbia contestualmente formulato richiesta di oblazione: "solo in tal modo, infatti, il giudice viene formalmente investito della questione, non potendosi ritenere, perché non previsto dal complessivo sistema procedurale disciplinato dalla legge, che egli abbia l'obbligo di rimettere in termini ex officio l'imputato, per di più al di fuori di qualsiasi contraddittorio, imprescindibile soprattutto nel caso di oblazione c.d. discrezionale".

Di conseguenza, l'imputato, prospettando sin dalla prima udienza una istanza di oblazione nel caso di riqualificazione del fatto contestato (che contestualmente sollecitava al giudice), ha esattamente assolto all'onere che gli incombeva per investire formalmente della questione il tribunale e per non vedersi precluso il diritto a fruire dell'oblazione nell'ipotesi in cui il giudice avesse in sentenza provveduto d'ufficio (cioè, in mancanza di una formale modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero) ad assegnare al fatto una diversa qualificazione compatibile con l'applicazione del beneficio (si veda anche, in proposito, Sez. U, n. 32351 del 26/6/2014, Rv. 259925 - 01).

Avendo il ricorrente contestato la correttezza della qualificazione del fatto, il giudice di primo grado, pertanto, avrebbe dovuto attivare il meccanismo di cui all'art. 141, comma 4-*bis*, disp. att. cod. proc. pen.

3. Quanto al terzo motivo, è vero che nel caso in esame si è in presenza di un contrasto tra motivazione e dispositivo, avendo il tribunale dato atto nella prima di concedere il beneficio della non menzione, poi non espressamente riportato nel



secondo.

Tuttavia, il principio per cui l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, che non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione, è valido solo quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione e non, invece, quando dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento, con la conseguenza che, in tal caso, è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione (Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019, Rv. 277874 - 01; Sez. 2, n. 938 del 23/9/2015, dep. 2016, Rv. 265734).

Giacché nel caso di specie il giudice di primo grado ha provveduto alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, ne consegue che il dispositivo può essere interpretato sulla base della motivazione contestuale, che deve considerarsi un unicum con il dispositivo: dalla predetta motivazione, dunque, si può desumere la reale ed effettiva volontà del giudice di concedere il beneficio della non menzione in favore di [REDACTED]

4. Alla luce di quanto fin qui osservato, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla valutazione dell'istanza di ammissione all'oblazione, con rinvio al Tribunale di Foggia in diversa persona fisica per un nuovo giudizio sul punto alla luce dei principi sopra affermati. Nel resto, il ricorso deve essere invece rigettato.

Va disposto, altresì, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

#### P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione dell'istanza di ammissione all'oblazione con rinvio per nuovo giudizio su tale punto al Tribunale di Foggia, in diversa persona fisica. Rigetta il ricorso nel resto.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 6/11/2024

Il Consigliere estensore

Paolo Valiante



Il Presidente

Vincenzo Siani



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
Prima Sezione Penale  
Deposita in Cancelleria oggi  
Roma, il 31 GEN. 2025  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
M. Caruso